



Richiesta modifica art. 35a RLCPubb/CIAP

Ricusa in ambito di concorsi di progettazione e mandati di studio paralleli

Il corretto funzionamento dei concorsi di progettazione e dei mandati di studio paralleli dipende fortemente dall'imparzialità di giudizio dei progetti consegnati dai concorrenti. I membri della Giuria, risp. del Collegio d'esperti, devono valutare i progetti in assenza di conflitti di interesse.

Il tenore letterale dell'attuale art. 35a RLCPubb/CIAP impone ai membri della Giuria, risp. del Collegio d'esperti, di ricusarsi. Si tratta di una novità, dopo 143 anni di consolidata pratica contraria (1877: primo regolamento sui concorsi) e ampiamente riconosciuta dai professionisti e dai committenti.

Se ad esempio in ambito penale la regola del nuovo art. 35a RLCPubb/CIAP si giustificerebbe pienamente, visto che, in caso di conflitti di interesse (ad esempio per un legame di parentela), ruscato deve essere il giudice e non l'imputato, in ambito di concorsi di progettazione e mandati di studio paralleli è il concorrente che deve rinunciare a una determinata gara e non al membro della giuria, risp. del Collegio d'esperti.

In caso contrario, la composizione della Giuria, risp. del Collegio d'esperti, non sarebbe possibile. Ad esempio, ci sarebbe la grande probabilità di un nuovo conflitto d'interesse del sostituto con un altro concorrente, visto l'alto numero di partecipanti (di regola tra 30 e 80). Non conoscendo a priori l'identità dei concorrenti, sarebbe quasi impossibile per un membro della Giuria o del Collegio d'esperti determinare un eventuale suo conflitto di interesse. Per contro, essendo i nominativi della Giuria, risp. del Collegio d'esperti conosciuti ai concorrenti, risulta semplice per loro determinare un eventuale conflitto di interessi.

Il legislatore del CIAP ha pure lui seguito la nostra tesi. In prima battuta proponeva la medesima soluzione dell'attuale art. 35a RLCPubb/CIAP, ma in seguito, dopo un'attenta verifica e analisi della pratica e del quadro legale, ha optato per la soluzione da noi proposta, prescrivendo all'art. 13 cpv. 4 CIAP 2019 che "siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e nei mandati di studio paralleli, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la ruscuzione". Purtroppo, gli autori del RLCPubb/CIAP si sono limitati a inserire la soluzione del progetto CIAP e non della versione definitiva.

Per continuare a disporre anche in futuro di una procedura che garantisca dei risultati di grande qualità e in grado di funzionare correttamente, la CAT chiede pertanto di aggiungere all'attuale art. 35a RLCPubb/CIAP il seguente capoverso 4:

"Nei concorsi di progettazione e nei mandati di studio paralleli, il committente prevede nel bando che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione i concorrenti i quali sono in una relazione con un membro della giuria, rispettivamente del collegio d'esperti, che motivi la ruscuzione."

La CAT è volentieri a disposizione per spiegare più in dettaglio la richiesta di modifica dell'art. 35a RLCPubb/CIAP.

Per la CAT

Arch. Loris Dellea, Direttore

Bellinzona, 30 ottobre 2020